

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 311)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1963

Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 150 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si provvede — in analogia a quanto già fu disposto, per l'anno 1962-63, con la legge 2 marzo 1963, n. 166 — alla istituzione di altri 20 posti di professore di ruolo e di 150 posti di assistente.

Si vuol così provvedere — in attesa che il Parlamento possa prendere in esame la soluzione radicale del problema universitario, secondo le linee che saranno prospettate alle Camere, sulla traccia delle conclusioni della Commissione d'indagine sullo stato e sullo sviluppo della scuola italiana — a talune delle più impellenti esigenze delle nostre Università quali sono quelle degli or-

ganici del personale docente ed assistente e quella delle spese per il funzionamento degli Atenei.

L'articolo 1 prevede la istituzione di 20 posti di professore di ruolo. Non è prevista alcuna riserva per il raddoppiamento delle esistenti cattedre; ciò peraltro non esclude che le Facoltà, nel deliberare, ai sensi delle vigenti norme, circa l'assegnazione dei posti ai singoli insegnamenti, provvedano anche ad eventuali raddoppiamenti.

Al fine di rendere possibile l'espletamento della procedura dei concorsi in tempo utile perchè i posti possano essere coperti con nuove nomine dall'anno accademico 1964-

1965, viene stabilito che i termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi e per i relativi bandi vengano rispettivamente prorogati al 31 marzo e al 30 aprile 1964.

In concomitanza con l'istituzione di nuovi posti di professore si è ritenuto opportuno

disporre anche la istituzione di altri 150 posti di assistente ordinario (articolo 2).

Poichè, peraltro, i posti vengono istituiti a decorrere dal 1° novembre 1963, la spesa relativa ai posti viene ad incidere sul corrente esercizio soltanto per la metà e cioè in ragione di lire 195 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In aggiunta ai posti di professore universitario di ruolo istituiti con l'articolo 50, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e con l'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 166, sono istituiti 20 nuovi posti di professore universitario di ruolo a decorrere dall'anno accademico 1963-64.

Per la ripartizione dei predetti posti tra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, si osservano le disposizioni di cui al comma secondo, terzo e quinto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre di cui al presente articolo e per i relativi bandi sono prorogati, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile 1964.

Art. 2.

In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'articolo 51, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e con l'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 166, sono istituiti 150 posti dall'anno accademico 1963-64.

Ai fini della ripartizione dei predetti posti fra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 51 sopra citato, comma secondo e terzo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'istituzione di posti di professore di ruolo e di assistente ordinario, valutato per l'esercizio finanziario 1963-64 in lire 195 milioni si provvede mediante un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo recante modifica alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.